

**AVVISO DI INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO A MEZZO DI NOTIFICA  
PER PUBBLICI PROCLAMI IN OTTEMPERANZA AL DECRETO CAUTELARE DEL  
01.12.2022, PUBBLICATO IL 01.12.2022, N. 7357/2022, RESO DAL TAR LAZIO – SEDE DI  
ROMA - SEZ. III BIS, NEL GIUDIZIO N.R.G. 14687/2022**

Il sottoscritto avv. **Brigida CESTA** (c.f.: **CSTBGD77R49A509R**), quale difensore costituito della prof.ssa **GRIMACCIA Susanna**, nata ad Avellino, il 10.11.1976, ed ivi residente, alla via Modestino del Gaizo, c.f.: **GRMSNN76S50A509U**, in virtù del decreto n. **7357/2022**, reso dal TAR Lazio Roma, Sez. III BIS, in data 01.12.2022, pubblicato in data 01.12.2022, nell'ambito del giudizio NGR **14687/2022**,

**AVVISA CHE**

- 1) l'Autorità adita è il **Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma, Sezione TERZA BIS** ed il ricorso incardinato ha il seguente n. di R.G. **14687/2022**;
- 2) il ricorso è stato presentato dalla prof.ssa **GRIMACCIA Susanna**, nata ad Avellino, il 10.11.1976, ed ivi residente, alla via Modestino del Gaizo, c.f.: **GRMSNN76S50A509U**, **nei confronti dei resistenti: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA** (80185250588), in persona del Ministro pro-tempore, con sede in Roma, alla via Viale Trastevere 76/a – 00153, pec: [urp@postacert.istruzione.it](mailto:urp@postacert.istruzione.it) domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Roma, alla via dei Portoghesi, 12, pec: [ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it); **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA** (80039860632), in persona del Dirigente pro tempore, con sede in Napoli, alla via Ponte della Maddalena, n. 55 – 80142, pec: [uspav@postacert.istruzione.it](mailto:uspav@postacert.istruzione.it) - domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Roma, alla via dei Portoghesi, 12, pec: [ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it); **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA UFFICIO VII – AMBITO TERRITORIALE DI AVELLINO** (80039860632), in persona del legale rapp.te pro tempore, con sede in Avellino, alla via G. Marotta, 14 – 83100, pec: [uspav@postacert.istruzione.it](mailto:uspav@postacert.istruzione.it) - domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Roma, alla via dei Portoghesi, 12, pec: [ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it); nonché **nei confronti della controinteressata SEVERINO Giovanna**, elettivamente domiciliata presso l'”**IC Caruso**” di Altavilla Irpina (AV), via Immacolata, 11 – pec: [avic848007@pec.istruzione.it](mailto:avic848007@pec.istruzione.it);

- 3) con il ricorso, **sono stati impugnati, previa adozione delle misure cautelari, i seguenti provvedimenti:** a) **nei limiti dell'interesse fatto valere in giudizio dalla ricorrente**, l'Ordinanza Ministeriale n. 112 del 06 maggio 2022 pubblicata in Gazzetta ufficiale serie generale n.116 del 19-05-2022, recante:” *Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo*”, nella parte in cui, all'**art. 12, comma 4, così statuisce:** “...Costituisce, altresì, rinuncia, limitatamente alle preferenze non espresse, la mancata indicazione di talune sedi/classi di concorso/tipologie di posto. Pertanto, qualora l'aspirante alla supplenza non esprima preferenze per tutte le sedi e per tutte le classi di concorso/tipologie di posto cui abbia titolo e al proprio turno di nomina non possa essere soddisfatto in relazione alle preferenze espresse, **sarà considerato rinunciatario con riferimento alle sedi e alle classi di concorso/tipologie di posto per cui non abbia espresso preferenza**”; b) **nei limiti dell'interesse della ricorrente**, il primo turno di nomina degli incarichi a T.D. del **5 settembre 2022**, con il quale si rendevano note le sedi disponibili ai fini dell'attribuzione degli incarichi; c) **nei limiti dell'interesse dalla ricorrente**, il secondo turno di nomina degli incarichi a T.D. del **19 settembre 2022** ovvero del provvedimento prot. registro ufficiale dell'USP di Avellino U.0004000.19-09-2022 delle ore 15:59, con il quale veniva pubblicato un ulteriore elenco di assegnazione incarico, dove si rendeva disponibile un posto per la classe di concorso A22 presso l'Istituto scolastico “C. Caruso” di Altavilla Irpina (AV); d) ove occorra ed in via subordinata, **nei limiti dell'interesse della ricorrente**, i sopra citati elenchi, pubblicati all'USP di Avellino a far data dal **5 settembre 2022** nonché, sempre **nei limiti dell'interesse della ricorrente**, gli eventuali atti di convocazione e di scelta delle sedi; d) ogni altro atto presupposto, consequenziale e, comunque, connesso;
- 4) con il ricorso **è stato richiesto, altresì, l'accertamento del diritto della ricorrente** all'assegnazione delle supplenze annuali ad essa spettanti per l'a.s. **2022/2023**, nei posti di insegnamento e scuole oggetto di preferenza risultati disponibili, al fine di adottare ogni provvedimento idoneo a tutelare, in via cautelare, il diritto all'incarico spettantele, con conseguente rettifica, in parte qua, dei decreti e relativi bollettini di convocazione per le supplenze erratamente conferite, previa disapplicazione, ove occorra, degli atti e provvedimenti amministrativi ritenuti ostativi all'attuazione del diritto; **con conseguente condanna** delle competenti Amministrazioni intime, ciascuna per quanto di propria spettanza, all'inserimento del nominativo della ricorrente nel posto di sua spettanza, previa

modifica degli elenchi, con l'adozione di tutte le misure idonee ed opportune al soddisfacimento di tale diritto;

- 5) **tanto premesso, veniva adito l'O.Le TAR affinché:** in via preliminare, previa adozione delle misure cautelari richieste, disporre, anche *inaudita altera parte*, la sospensione dell'efficacia dei seguenti provvedimenti: del primo turno di nomina degli incarichi a T.D. del **5 settembre 2022**, con il quale si rendevano note le sedi disponibili ai fini dell'attribuzione degli incarichi; del secondo turno di nomina degli incarichi a T.D. del **19 settembre 2022** ovvero del provvedimento prot. registro ufficiale dell'USP di Avellino U.0004000.19-09-2022 delle ore 15:59, con il quale veniva pubblicato un ulteriore elenco di assegnazione incarico, dove si rendeva disponibile un posto per la classe di concorso A22 presso l'Istituto scolastico "C. Caruso" di Altavilla Irpina (AV); dei sopra citati elenchi, pubblicati all'USP di Avellino a far data dal **5 settembre 2022** nonché degli eventuali atti di convocazione e di scelta delle sedi, nella sola parte di interesse, con ogni conseguenza di legge, anche in ordine alle spese e competenze della fase cautelare del presente giudizio; nel merito, previa attivazione, da parte delle amministrazioni resistenti, del soccorso istruttorio, ove ritenuto necessario, accogliere il presente ricorso, nei limiti dell'interesse fatto valere dalla ricorrente, con ogni conseguenza di legge, anche in ordine alle spese e competenze di giudizio; per l'effetto, previo annullamento dei provvedimenti impugnati, ordinare alle Amministrazioni intimete di ammettere e collocare la ricorrente, nell'incarico che le spetta ex lege.
- 6) **I motivi di ricorso proposti sono riassumibili nel seguente modo: A) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 12 - COMMA 4 - DELL'ORDINANZA MINISTERIALE N. 112/2022 – ILLOGICITA' E IRRAGIONevolezza MANIFESTE.** Per una maggiore comprensione della questione, è opportuno un breve excursus sulla procedura di conferimento delle supplenze delle graduatorie provinciali - **GPS** - e di istituto per il personale docente ed educativo per il biennio **2022/2024**. Stante l'emergenza sanitaria in corso ed al fine di ridurre le occasioni di assembramento, connesse alle tradizionali convocazioni in presenza, l'assegnazione degli incarichi a tempo determinato al personale docente è stata completamente informatizzata ed affidata ad un "**algoritmo**", che attribuisce le sedi sulle basi di un complesso incrocio tra posizione in graduatoria degli aspiranti docenti ed indicazioni preferenziali da questi espresse nella domanda di partecipazione alla procedura. La normativa di riferimento che regola le modalità di attribuzione dei predetti incarichi è l'Ordinanza Ministeriale n. **112/2022**. Di particolare interesse, ai fini della risoluzione della vicenda in esame, è l'**art. 12** della predetta Ordinanza, che disciplina specificamente il "*conferimento delle supplenze annuali e sino al termine delle*

attività didattiche”. Detto articolo, dopo la premessa, ove si legge che: *”le operazioni di conferimento delle supplenze sono effettuate ordinariamente con modalità informatizzata e che hanno titolo a conseguire le supplenze esclusivamente gli aspiranti utilmente collocati nelle GAE ed, in subordine, nelle GPS, che hanno presentato istanza finalizzata al conferimento degli incarichi, con modalità telematica attraverso il sistema informativo del Ministero, **al comma 3, così dispone:** “Attraverso la procedura informatizzata gli aspiranti possono indicare, con preferenza sintetica o analitica, tutte le sedi di organico relative a ciascun grado di istruzione richiesto. Nel conferimento delle supplenze, il sistema informatico è programmato in modo che si tenga conto delle disponibilità che si determinano fino al termine del 31 dicembre, effettivamente esistenti in relazione ai diversi turni di nomina, come registrate dall’ufficio scolastico territorialmente competente”. **Al successivo comma 4, poi, così statuisce:** “La mancata presentazione dell’istanza di cui al presente articolo costituisce rinuncia al conferimento degli incarichi a tempo determinato di cui all’art. 2, comma 4, lettere a) e b), da tutte le graduatorie cui l’aspirante abbia titolo per l’anno scolastico di riferimento. Costituisce, altresì, rinuncia, limitatamente alle preferenze non espresse, la mancata indicazione di talune sedi/classi di concorso/tipologie di posto. Pertanto, qualora l’aspirante alla supplenza non esprima preferenze per tutte le sedi e per tutte le classi di concorso/tipologie di posto cui abbia titolo e al proprio turno di nomina non possa essere soddisfatto in relazione alle preferenze espresse, sarà considerato rinunciatario con riferimento alle sedi e alle classi di concorso/tipologie di posto per cui non abbia espresso preferenza. Ne consegue la mancata assegnazione dell’incarico a tempo determinato per le graduatorie per le quali sia risultato in turno di nomina per l’anno scolastico di riferimento”.*

Dall’esame della seconda fattispecie di rinuncia - che è quella attinente al caso in esame (**avendo la ricorrente inoltrato rituale istanza**) - *“Il docente che non indica tutte le sedi cui potrebbe aver diritto alla nomina nelle scuole in cui è attivato l’insegnamento per il quale è presente in graduatoria”,* si deduce che la mancata espressione di alcune preferenze sia da riferirsi alle sedi e agli insegnamenti (classi di concorso/tipologie di posto) e che la mancata indicazioni delle sedi, delle classi di concorso e delle tipologie di posto importi rinuncia solo in ordine alle preferenze non espresse - **non, quindi, rinuncia all’incarico**. La circolare annuale per le supplenze anno scolastico **2022/2023**, emanata il **29.07.2022**, per il conferimento degli incarichi a tempo determinato dispone, infatti, che: *“la mancata indicazione di talune sedi nella procedura informatizzata è altresì intesa quale rinuncia per le sedi non espresse e la rinuncia all’incarico preclude il rifacimento delle operazioni anche per altra classe di concorso o tipologia di posto; laddove, non vengono indicate tutte le scuole,*

lo stesso docente viene considerato **rinunciatario**, limitatamente alle preferenze non espresse, a causa della mancata indicazione di talune sedi/classi di concorso/tipologie di posto. Pertanto, qualora l'aspirante alla supplenza non esprima preferenze per tutte le sedi e per tutte le classi di concorso/tipologie di posto cui abbia titolo e al proprio turno di nomina non possa essere soddisfatto in relazione alle preferenze espresse, **sarà considerato rinunciatario con riferimento alle sedi e alle classi di concorso/tipologie di posto per cui non abbia espresso preferenza**. Ciò determina il mancato conferimento della supplenza dalle graduatorie per le quali lo stesso sia risultato in turno di nomina per l'anno scolastico di riferimento. Anche in questo caso si mantiene il diritto ad ottenere supplenze da graduatorie d'istituto". Ne consegue che, in caso di mancata assegnazione dell'incarico per le classi di concorso o tipologie di posto e per le sedi richieste, per mancata espressione di una preferenza, non può, di certo, configurarsi un'ipotesi di **"rinuncia ad una proposta di assunzione o all'assegnazione della supplenza"**, riferendosi la "rinuncia", in senso tecnico, ad un negozio unilaterale estintivo abdicativo avente ad oggetto la dismissione di un diritto che è già entrato nella sfera giuridica del rinunciante. La rinuncia, per mancata espressione di una preferenza, viceversa, va più correttamente ricondotta alla categoria dogmatica del **"rifiuto"**, ossia a quella tipologia di atto ostativo avente ad oggetto un effetto favorevole che ancora non è entrato nella sfera giuridica del potenziale rifiutante. Con l'omessa indicazione di una preferenza, l'aspirante avrebbe, al più, "rifiutato" di partecipare alla procedura per quella specifica preferenza, ma giammai potrebbe ritenersi che egli abbia rinunciato all'incarico. In forza di quanto normativamente previsto, dunque, le disponibilità successive al primo turno di nomina, così come individuate nei decreti pubblicati, rispettivamente in data 9, 16 e 19 settembre 2022, avrebbero dovuto essere oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenza nei riguardi degli aspiranti, precedentemente non destinatari di proposte di assunzione, tra cui figura, certamente, la prof.ssa **GRIMACCIA Susanna**. Ne deriva che, del tutto illegittimamente, l'algoritmo consegnato dal Ministero "salta" e penalizza il docente, a cui non è stata assegnata alcuna cattedra, senza prevedere un suo "ripescaggio" in un successivo turno di nomina, in riferimento alle disponibilità sopravvenute. Peraltro, un'interpretazione restrittiva della norma sarebbe in palese violazione del principio dell'accesso al posto in base al merito (punteggio in graduatoria). **In ogni caso, la preferenza non espressa non può equivalere a rinuncia implicita**. Tanto più alla luce del fatto che, nella fattispecie per cui è processo, sebbene non siano ancora nella disponibilità della prof.ssa Grimaccia Susanna, le motivazioni per le quali la stessa sia stata illegittimamente **"scavalcata"** dalla docente Severino Giovanna, stante il silenzio ancora serbato dall'Ufficio Scolastico Regionale per la

Campania Ambito Territoriale di Avellino, sull'istanza di accesso agli atti ritualmente formulata in data **18.10.2022**, la condotta assunta dalla P.A. merita ulteriore censura per la sua indubitabile ed assoluta **“abnormità”**. Analizzando la domanda presentata dalla prof.ssa Grimaccia Susanna, si rileva, infatti, chiaramente come la stessa abbia indicato, fra le sue preferenze, per la classe di concorso A22, la sede scolastica **“IC. CARUSO”** di Altavilla Irpina (AV). **Sede, classe di concorso e tipologia di posto sono, dunque, tutte indicate puntualmente nell'istanza presentata dall'odierna ricorrente, così come richiesto dalla richiamata Ordinanza Ministeriale.** Ma vi è di più! In data **16.09.2022**, l'**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA UFFICIO VII – AMBITO TERRITORIALE DI AVELLINO**, con nota prot. **U.0003995**, delle ore 15,15, avente ad oggetto **“Incarichi a tempo determinato. Sedi rimaste vacanti al 16 sett 2022”**, così **“statuiva”**: **“Prima di procedere con le ulteriori assegnazioni degli incarichi a tempo determinato, ai fini di un buon andamento dell'agere amministrativo, si reputa opportuno richiamare l'attenzione del DDSS su una nuova verifica comunicando eventuali discrasie entro le ore 12 di lunedì 19 settembre. Si rendono noti, pertanto, i posti disponibili”**. Orbene, sino alla data del **19.09.2022**, non è mai stata resa nota - dal DS - una disponibilità presso **“IC CARUSO”** di Altavilla Irpina (AV), invero apparsa **IMPROVVISAMENTE** ed assegnata ad una docente con un punteggio inferiore. **E', dunque, irricevibile nonché illegittimo aver considerato la prof.ssa Grimaccia Susanna “rinunciataria”** (cfr email del **17.10.2022**), in quanto l'Ufficio Scolastico Provinciale di Avellino, relativamente ai posti residuati dal primo turno di nomina, ha, erroneamente, proseguito nello scorrimento della graduatoria, lasciando l'odierna ricorrente totalmente pretermessa dalla procedura di reclutamento e finendo per attribuire supplenze su sedi da lei indicate in domanda **a docenti collocati in posizione deteriore**. In sintesi, alla prof.ssa Grimaccia Susanna è stata applicata la sanzione della estromissione dall'intera procedura, in contrasto con quanto previsto dalla normativa in materia, che prevede tale sanzione, esclusivamente, per l'ipotesi di **“rinuncia all'incarico”** (art. 12, comma 10, dell'Ord. Ministeriale). A tal fine, giova, brevemente, rilevare che, analogamente al bando di concorso, la richiamata Ordinanza Ministeriale costituisce la ***Lex specialis***, cui rigorosamente attenersi e da interpretarsi in termini strettamente letterali. L'interpretazione della *lex specialis*, come tutti gli atti amministrativi, soggiace alle stesse regole stabilite per i contratti dagli artt. 1362 e ss cc, tra le quali assume carattere preminente quella collegata all'interpretazione letterale. Le clausole in essa contenute non possono essere assoggettate a procedimento ermeneutico in funzione integrativa, diretto ad evidenziare pretesi significativi impliciti od inespressi, ma

vanno interpretate secondo il significato immediatamente evincibile dal tenore letterale delle parole e della loro connessione e le regole in esse contenute vincolano rigidamente l'operato dell'Amministrazione. Diversamente, le preminenti esigenze di certezza, connesse allo svolgimento delle procedure concorsuali, così come a quelle di reclutamento del personale docente, che rappresentano valori primari di ogni ordinamento giuridico, potrebbero essere compromesse (Consiglio di Stato, 12.09.2017, n. 4307). A ciò si aggiunga che è pacifico che le clausole di esclusione debbano essere interpretate in maniera rigorosa, senza possibilità di estensione analogica, che rischierebbe di vulnerare l'affidamento dei partecipanti. Sul punto, la giurisprudenza precisa che **il principio di tassatività delle clausole di esclusione impedisce l'adozione di atti basati su eccessi di formalismo, in contrasto con il divieto di aggravamento degli oneri procedurali e con l'esigenza di ridurre il peso degli oneri formali gravanti sugli operatori economici.** Né possono avere valore dirimente le "FAQ", che rappresentano la risposta "pubblica", divulgata attraverso siti istituzionali, ad interrogativi ricorrenti e che, sempre più di frequente, seguono alle pubblicazioni dei bandi di concorso, posto che le stesse non hanno valore giuridico e non sono inquadrabili nel novero delle fonti del diritto.

**B) VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PAR CONDICIO E DI BUON ANDAMENTO DELLA P.A.; VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO - ILLEGITTIMITÀ DEL SISTEMA DELL'“ALGORITMO”**

L'ormai consolidato orientamento della giustizia amministrativa è nel senso dell'ammissibilità dell'utilizzo della procedura informatica basata su un "algoritmo", fondamentale per l'efficienza ed economicità dei servizi ai cittadini. Tuttavia, è pacifico che, ai fini della correttezza della procedura, occorre la non esclusività della decisione algoritmica, nel senso che, nel caso in cui una decisione automatizzata "produca effetti giuridici che riguardano e che incidono significativamente su una persona", questa ha diritto a che tale decisione non sia basata unicamente su tale processo automatizzato, ma deve comunque esistere nel processo decisionale un contributo umano capace di controllare, validare ovvero smentire la decisione automatica. Un algoritmo, quantunque preimpostato in guisa da tener conto di posizioni personali, di titoli e punteggi, giammai può assicurare la salvaguardia delle guarentigie procedurali previste dalla legge. Le procedure informatiche, finanche ove pervengano al loro maggior grado di precisione e addirittura alla perfezione, non possano mai soppiantare, sostituendola davvero appieno, l'attività cognitiva, acquisitiva e di giudizio che solo un'istruttoria affidata ad un funzionario persona fisica è in grado di svolgere e che pertanto, al fine di assicurare l'osservanza degli istituti di partecipazione, di interlocuzione procedimentale, di acquisizione degli apporti

collaborativi del privato e degli interessi coinvolti nel procedimento, deve seguitare ad essere il dominus del procedimento stesso. E' l'uomo che deve dominare le stesse procedure informatiche predisposte in funzione servente e alle quali va, dunque, riservato, tutt'oggi, un ruolo strumentale e meramente ausiliario in seno al procedimento amministrativo e giammai dominante o surrogatorio dell'attività dell'uomo; ostando alla deleteria prospettiva orwelliana di dismissione delle redini della funzione istruttoria e di abdicazione a quella provvedimentale, il presidio costituito dal baluardo dei valori costituzionali sanciti dagli artt. 3, 24, 97 della Costituzione oltre che all'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) N. 10964/2019 REG.PROV.COLL. N. 12332/2016 REG.RIC. Pubblicato il 13/09/2019). Occorre, inoltre, che siano rispettate talune condizioni:**

- a) la piena conoscibilità a monte del modulo utilizzato e dei criteri applicati;
  - b) l'imputabilità della decisione all'organo titolare del potere, il quale deve poter svolgere la necessaria verifica di logicità e legittimità della scelta e degli esiti affidati all'algoritmo;
  - c) la verifica e la sindacabilità in sede giurisdizionale dei dati immessi e dei criteri utilizzati.
- Innanzitutto, il meccanismo attraverso il quale si concretizza la decisione robotizzata, ovvero, l'algoritmo, deve essere conoscibile secondo una declinazione rafforzata del principio di trasparenza, che implica anche quello della piena conoscibilità di una regola, anche se espressa in un linguaggio differente da quello giuridico. Tale conoscibilità dell'algoritmo deve essere garantita in tutti i suoi aspetti: dai suoi autori al procedimento utilizzato per la sua elaborazione, al meccanismo di decisione, comprensivo delle priorità assegnate nella procedura valutativa e decisionale dei dati selezionati come rilevanti, ciò, al fine di verificare che gli esiti del procedimento robotizzato siano conformi alle prescrizioni e alle finalità stabilite dalla legge o dalla stessa Amministrazione a monte di tale procedimento e, affinché, siano chiare e conseguenzialmente sindacabili le modalità e le regole in base alle quali esso è stato impostato. In sostanza, la formula tecnica, che, di fatto, rappresenta l'algoritmo, deve essere corredata da spiegazioni che la traducano nella "regola giuridica" ad essa sottesa e che la rendano leggibile e comprensibile. In mancanza della trasparenza e conoscibilità dell'algoritmo, la procedura informatizzata è illegittima ed il provvedimento finale va annullato. **Ebbene, nelle procedure utilizzate dal MIUR per l'assegnazione degli incarichi ai docenti, tali elementi di garanzia non sono affatto assicurati.** In riferimento alle predette procedure, ad un notorio deficit di



chiarezza ed accessibilità alle regole che governano l'algoritmo, si aggiunge la carenza di motivazione degli atti adottati, per cui non è dato comprendere, come nel caso della ricorrente, cosa abbia condotto alle disposte assegnazioni, né l'iter logico-giuridico seguito dall'Amministrazione nell'emanazione del provvedimento. Si consideri, in particolare, che l'Ufficio Scolastico di Avellino non ha proceduto, prima dello scadere del termine per l'inoltro delle domande, alle operazioni propedeutiche, quali la pubblicazione delle cattedre disponibili, dei plessi di effettivo servizio, dell'eventuale frazionabilità dei posti ecc. Si tenga presente, inoltre, che i quadri delle disponibilità, pubblicati in ritardo e non conoscibili a priori, sono, in molti casi, risultati sbagliati ed i docenti sono stati costretti a presentare la domanda alla "cieca" o per posti inesistenti. Si sono trovati a compilare una domanda di scelta scuole senza avere davanti un prospetto di disponibilità dell'organico; a dover inserire le preferenze "**AL BUIO**", cercando la strategia più idonea per "indovinare" la sede giusta. E' chiaro che l'iter per un sistema di reclutamento trasparente dovrebbe seguire l'ordine inverso rispetto a quello attuale (Pubblicazione delle disponibilità sul sito; presentazione dell'istanza; unico turno di convocazioni per tutti i docenti). A ciò si aggiunga un quadro normativo privo di chiarezza ed una domanda indubbiamente complessa farraginosa, non permettendo un diritto alla difesa pieno;

- 7) **i controinteressati**, rispetto alle pretese azionate da parte ricorrente, sono coloro che sono genericamente indicati come i soggetti ricoprenti le posizioni utili in ciascuno dei turni di nomina impugnati ovvero i destinatari delle relative assegnazioni a TD, come da elenchi che si allegano;
- 8) **lo svolgimento del processo** potrà essere seguito mediante consultazione del sito [www.giustizia-amministrativa](http://www.giustizia-amministrativa) attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso (NRG **14687/2022**), con le modalità rese note sul sito medesimo nella sezione TAR Lazio- Roma;
- 9) con decreto n. **7357/2022**, resa dal TAR Lazio Roma, Sez. III BIS, in data 01.12.2022, pubblicata in data 01.12.2022, nell'ambito del giudizio NGR **14687/2022**, ha affermato: *"Ritenuto, altresì, che è necessario procedere all'integrazione del contraddittorio mediante notifica per pubblici proclami; Visto l'elevato numero delle parti interessate; Ritenuto che occorra, pertanto, ai sensi degli artt. 27, comma 2, e 49 cpa, autorizzare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, "per pubblici proclami" sul sito web dell'amministrazione, con le modalità indicate con l'ordinanza n. 836 del 2019 del Tar*

**Lazio..” CON IL PREDETTO DECRETO È STATA AUTORIZZATA LA NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI;**

10) **al presente avviso è allegato il testo integrale** del ricorso introduttivo e del decreto n. **7357/2022**, reso dal TAR Lazio Roma, Sez. III BIS, in data 01.12.2022, pubblicato in data 01.12.2022, nell’ambito del giudizio NGR **14687/2022** nonché l’elenco dei controinteressati,

**AVVISA INFINE CHE**

a) il MIUR e l’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania - in ottemperanza a quanto disposto dal Giudice Amministrativo – avranno l’obbligo di pubblicare sui loro siti istituzionali, previa consegna da parte della ricorrente, di copia del ricorso introduttivo e del presente decreto, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenete che:

- 1) la pubblicazione viene effettuata in esecuzione del presente decreto (di cui dovranno essere riportati gli estremi);
- 2) lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

b) Si prescrive, inoltre, che il MIUR e - ove dotato di autonomo sito - l’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania resistenti:

- 1) non dovranno rimuovere dal loro sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita ed, in particolare, il ricorso, il presente decreto, l’elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi;
- 2) dovranno rilasciare alla ricorrente un attestato, ai fini di un tempestivo deposito entro dieci giorni dalla presente, al seguente indirizzo PEC [brigida.cesta@avvocatiavellinopec.it](mailto:brigida.cesta@avvocatiavellinopec.it), nel quale si confermi l’avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, del presente decreto e dell’elenco nominativo dei controinteressati integrati dai suindicati avvisi, reperibile in un’apposita sezione del sito denominata “atti di notifica”; in particolare, l’attestazione di cui trattasi recherà, tra l’altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

5.- dovranno, inoltre, curare che sull’home page del loro sito venga inserito un collegamento denominato “Atti di notifica”, dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e la presente ordinanza.

**Roma, 03 dicembre 2022**

**avv. Brigida CESTA**